



Bruxelles, 30.9.2024
C(2024) 6849 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.9.2024

che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30.9.2024

che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2022 la Commissione, a norma dell'articolo 118, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2021/2115, ha adottato la decisione di esecuzione C(2022)8645² che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (2) Il 12 febbraio 2024 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587³, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024.
- (3) Il 28 febbraio 2024 l'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587, la propria decisione di applicare la deroga

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>.

² Decisione di esecuzione della Commissione, del 2.12.2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024 (GU L, 2024/587, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/587/oj).

al primo requisito della norma BCAA 8 per l'anno di domanda 2024, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

- (4) Successivamente, il 15 marzo 2024, l'Italia ha presentato alla Commissione una prima domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027, a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.
- (5) Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione ha valutato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e ha formulato osservazioni il 2 maggio 2024.
- (6) Il 21 settembre 2024 l'Italia ha trasmesso alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e ha presentato una versione riveduta della domanda di modifica e una versione riveduta del piano strategico della PAC 2023-2027 modificato.
- (7) L'Italia ha debitamente motivato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587. L'Italia ha presentato tutte le informazioni necessarie a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione⁴.
- (8) L'Italia ha stabilito le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC relative al FEAGA, che non sono state apportate sulla base dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587, al giorno successivo alla data di notifica della decisione di esecuzione della Commissione all'Italia, rispettivamente il 16 ottobre 2024 e il 1° gennaio 2025. Le date proposte sono state determinate a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (9) La Commissione ha concluso che le proposte di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370.
- (10) È pertanto opportuno approvare le modifiche del piano strategico della PAC richieste dall'Italia e le date di decorrenza degli effetti delle modifiche relative al FEAGA.
- (11) Il 16 agosto 2023, il 18 dicembre 2023 e il 26 gennaio 2024 l'Italia ha notificato alla Commissione modifiche di elementi del suo piano strategico della PAC concernenti lo sviluppo rurale, come previsto all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115. La richiesta di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia include tali modifiche. A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del citato regolamento, le spese che diventano ammissibili a seguito di tali notifiche lo sono a decorrere dalla data delle stesse.
- (12) La presente decisione non riguarda le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni istituiti dall'Italia, né le informazioni incluse negli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia. Allo stesso modo non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di

⁴ Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 25), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/370/oj.

applicazione dell'articolo 42 del trattato e che, nel rispetto delle pertinenti procedure in materia di aiuti di Stato, non sono stati approvati dalla Commissione.

- (13) A norma dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587, la presente decisione non riguarda le modifiche della sezione 3.10 del piano strategico della PAC dell'Italia necessarie per includere nel piano strategico della PAC la decisione adottata dall'Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 presentato dall'Italia il 21 settembre 2024.

Articolo 2

La tabella riassuntiva delle dotazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni adeguate, stabilite nel piano strategico della PAC, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato I della presente decisione.

Il totale della partecipazione del FEASR per ciascun tipo di intervento FEASR, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato II della presente decisione.

I massimali finanziari calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 93, paragrafo 3, all'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, sono specificati nell'allegato III della presente decisione.

La tabella dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

Sono approvate le date di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA elencate nell'allegato V proposte dall'Italia.

Articolo 4

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEAGA lo è per un contributo del FEAGA a decorrere dalle date di decorrenza degli effetti di tali modifiche di cui all'articolo 3.

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEASR lo è per un contributo del FEASR a decorrere dal 15 marzo 2024.

La spesa che diventa ammissibile a seguito delle modifiche notificate, a norma dell'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, il 16 agosto 2023, il 18 dicembre 2023 e il 26 gennaio 2024, lo è per un contributo del FEASR a decorrere da tali date.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30.9.2024

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione



IT

Allegato I

Piano strategico della PAC: tabella riassuntiva

	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
	Pagamenti diretti (anno civile N=esercizio finanziario N+1) nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dotazioni iniziali per i pagamenti diretti (allegato V iniziale)	N/A	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	18 142 645 775,00
2	Cotone (allegato VIII)	N/A						
3	Dotazioni iniziali per i pagamenti diretti, escluso il cotone (allegato IX iniziale)	N/A	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	3 628 529 155,00	18 142 645 775,00
4	Sostegno al reddito accoppiato (articolo 96)	N/A	524 436 579,00	524 436 579,00	524 436 579,00	524 436 579,00	543 379 373,00	2 641 125 689,00
5	Importo totale del trasferimento al FEASR (flessibilità e riduzione) - importo risultante	N/A	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	N/A	505 141 168,00
6	Flessibilità totale — articolo 103, paragrafo 1, lettera a) — importo	N/A	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	N/A	505 141 168,00
7	Se superiore al 25 %: di cui per gli obiettivi climatico-ambientali (articolo 103, paragrafo 2, lettera a) — importo	N/A					N/A	
8	Se superiore al 25 %: di cui per l'insediamento di giovani agricoltori (articolo 103, paragrafo 2, lettera b) — importo	N/A					N/A	
9	Totale flessibilità (%)	N/A	3,48	3,48	3,48	3,48	N/A	3,48
10	Trasferimento al FEASR del prodotto stimato della riduzione, se applicabile (articolo 17, paragrafo 5)	N/A					N/A	
11	Trasferimento verso tipi di intervento in altri settori (articolo 88, paragrafo 6) — importo	N/A	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
12	Trasferimento verso tipi di intervento in altri settori (articolo 88, paragrafo 6) — percentuale	N/A	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
13	Trasferito dal FEASR: importo (articolo 103, paragrafo 1, lettera b))	N/A					N/A	
15	Trasferito da olio di oliva e olive da tavola: (articolo 88, paragrafo 5) (solo Grecia, Francia e Italia) — importo	N/A					N/A	
16	Dotazione adeguata per i pagamenti diretti (allegato V)	N/A	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 622 529 155,00	17 607 504 607,00
17	Dotazioni adeguate per i pagamenti diretti, escluso il cotone, prima del trasferimento della riduzione (allegato IX)	N/A	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 496 243 863,00	3 622 529 155,00	17 607 504 607,00

	FEAGA settoriale nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
18	Vino (allegato VII)	256 883 000,00	290 383 000,00	323 883 000,00	323 883 000,00	323 883 000,00	N/A	1 518 915 000,00
19	Apicoltura (allegato X)	4 468 077,00	5 166 537,00	5 166 537,00	5 166 537,00	5 166 537,00	N/A	25 134 225,00
21	Olio d'oliva e olive da tavola (articolo 88, paragrafo 4) (solo Grecia, Francia e Italia)	30 390 000,00	34 590 000,00	34 590 000,00	34 590 000,00	34 590 000,00	N/A	168 750 000,00
22	Tipi di intervento negli altri settori (articolo 42, lettera f) da pagamenti diretti	N/A	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
	FEASR nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
23	Dotazione iniziale del FEASR assegnata allo Stato membro (allegato XI)	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	1 349 921 375,00	N/A	6 749 606 875,00
24	Trasferimento di flessibilità ai pagamenti diretti (articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b)) — importo						N/A	
25	Percentuale						N/A	
26	Trasferimento dai pagamenti diretti (flessibilità e stima della riduzione) (articoli 17 e 103)	5 400 000,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	126 285 292,00	N/A	510 541 168,00
27	Assegnata a InvestEU (articolo 81)						N/A	
28	Assegnata a LIFE (articolo 99) - importo						N/A	
28 bis	Assegnata a ERASMUS (articolo 99) - importo						N/A	
28 ter	Riporti dei prepensionamenti (articolo 155, paragrafo 2, lettera a) (articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005) - importo						N/A	
30	Dotazioni adeguate del FEASR assegnate allo Stato membro (allegato XI)	1 355 321 375,00	1 476 206 667,00	1 476 206 667,00	1 476 206 667,00	1 476 206 667,00	N/A	7 260 148 043,00
	Esercizio finanziario, requisiti minimi di spesa nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
31	Riservato a LEADER (articolo 92, paragrafo 1) — minimo 5% nel periodo, percentuale risultante	6,18	5,67	5,67	5,67	5,67	N/A	5,76
32	Riservato a LEADER — importo	83 685 977,93	83 685 977,93	83 685 977,93	83 685 977,93	83 685 977,93	N/A	418 429 889,65
33	Riservato agli obiettivi climatico-ambientali a titolo del FEASR (articolo 93) (min. 35%) — Escluse le regioni ultraperiferiche, percentuale risultante	42,23	38,77	38,77	38,77	38,77	N/A	39,42
34	Riservato agli obiettivi climatico-ambientali a titolo del FEASR — importo	572 337 375,76	572 337 375,76	572 337 375,76	572 337 375,76	572 337 375,76	N/A	2 861 686 878,74
35	- Di cui per l'articolo 70	426 647 500,25	426 647 500,25	426 647 500,25	426 647 500,25	426 647 500,25	N/A	2 133 237 501,25
36	- Di cui per l'articolo 71 (50 %)	61 941 653,29	61 941 653,29	61 941 653,29	61 941 653,29	61 941 653,28	N/A	309 708 266,44
37	- Di cui per l'articolo 72	2 560 126,95	2 560 126,95	2 560 126,95	2 560 126,95	2 560 126,93	N/A	12 800 634,73
38	- Di cui per l'articolo 73 in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e lettera i) per quanto riguarda il benessere degli animali	41 453 769,27	41 453 769,27	41 453 769,27	41 453 769,27	41 453 769,25	N/A	207 268 846,33
38 bis	- Di cui per l'articolo 74 in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f)	39 734 326,00	39 734 326,00	39 734 326,00	39 734 326,00	39 734 325,99	N/A	198 671 629,99
39	Differenza rispetto all'importo minimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	320 635 063,69
39 bis	Da riservare ai giovani agricoltori (allegato XII) - (articolo 95) (se pagamenti diretti soltanto: importi annuali da rispettare)	N/A	108 855 875,00	108 855 875,00	108 855 875,00	108 855 875,00	108 855 875,00	544 279 375,00

39 ter	Riservato ai giovani agricoltori	60 801 791,13	130 726 668,13	130 726 668,13	130 726 668,13	130 726 668,12	72 450 583,00	656 159 046,64
40	Riservato ai giovani agricoltori - necessario per soddisfare i requisiti minimi	38 425 856,80	108 350 733,80	108 350 733,80	108 350 733,80	108 350 733,80	72 450 583,00	544 279 375,00
41	- tramite il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (nell'ambito dei pagamenti diretti)	N/A	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	72 450 583,00	352 150 091,00
42	"di cui necessario per soddisfare i requisiti minimi" - base per il massimale inverso	N/A	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	69 924 877,00	72 450 583,00	352 150 091,00
43	- tramite investimenti dei giovani agricoltori (ponderati al 50 %) (nell'ambito dello sviluppo rurale)						N/A	
44	"di cui necessario per soddisfare i requisiti minimi" - base per il massimale inverso						N/A	
45	- insediamento dei giovani agricoltori (nell'ambito dello sviluppo rurale)	60 801 791,13	60 801 791,13	60 801 791,13	60 801 791,13	60 801 791,12	N/A	304 008 955,64
46	"di cui necessario per soddisfare i requisiti minimi" - base per il massimale inverso	38 425 856,80	38 425 856,80	38 425 856,80	38 425 856,80	38 425 856,80	N/A	192 129 284,00
47	Importo minimo da riservare ai regimi ecologici (articolo 97)	N/A	874 060 965,75	874 060 965,75	874 060 965,75	874 060 965,75	905 632 288,75	4 401 876 151,75
48	Abbuono (se pertinente - opzionale per gli Stati membri)	N/A						
49	Importi annuali destinati ai regimi ecologici nell'ambito dei pagamenti diretti	N/A	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	905 632 289,00	4 401 876 153,00
50	Di cui importi compensativi per sottoutilizzo in anni precedenti	N/A	N/A					
51	Importo totale per i regimi ecologici, riduzione compresa	N/A	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	874 060 966,00	905 632 289,00	4 401 876 153,00
52	Importi nello sviluppo rurale in compensazione della sottoesecuzione dei regimi ecologici (articolo 97, paragrafo 6, lettera b), articolo 97, paragrafo 7, lettera b), e articolo 97, paragrafo 9, lettera b))	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
52 bis	Di cui per l'articolo 70 in compensazione della sottoesecuzione dei regimi ecologici (articolo 97, paragrafo 6, lettera b), articolo 97, paragrafo 7, lettera b) e articolo 97, paragrafo 9, lettera b))	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
53	Importo destinato al pagamento ridistributivo (articolo 29) - minimo 10 % all'anno applicato alla riga 17, salvo deroghe	N/A	349 624 386,30	349 624 386,30	349 624 386,30	349 624 386,30	362 252 915,50	1 760 750 460,70

Allegato II

Partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento e per l'assistenza tecnica

Articolo 32, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116. Partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 per l'intero periodo		
		in EUR
01	Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)	2 133 237 501,25
02	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)	619 416 532,87
03	Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)	12 800 634,73
04	Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione (articoli 73 e 74)	1 959 444 671,05
05	Insiediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali (articolo 75)	329 660 493,86
06	Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)	1 277 202 378,46
07	Cooperazione (articolo 77)	599 996 128,56
08	Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	100 429 629,53

Articolo 94 del regolamento (UE) 2021/2115 - Partecipazione totale del FEASR per l'assistenza tecnica per l'intero periodo	
in EUR	% FEASR
227 960 072,69	3,1398818776125

Allegato III

Massimali finanziari inversi

Tabella 1

Massimali finanziari per la spesa totale FEASR per lo sviluppo rurale per l'intero periodo del piano strategico della PAC nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115, diversa da:

	in EUR
LEADER (articolo 92, paragrafo 2)	6 897 140 640,85
Interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima (articolo 93, paragrafo 3)	4 409 387 961,51
Interventi di cui agli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e lettera i) per quanto riguarda il benessere degli animali e nella misura in cui tali interventi sono presi in conto per una riduzione dei requisiti in materia di dotazione dei regimi ecologici (articolo 97, paragrafo 11) ¹	N/A
Interventi per l'insediamento dei giovani agricoltori (articolo 95, paragrafo 4) ²	7 068 018 759,00
Investimenti dei giovani agricoltori (articolo 75, paragrafo 2, lettera a), articolo 95, paragrafo 5, e articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii) ²	N/A

Tabella 2

Massimali finanziari per anno civile, per la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 diversi da:

	in EUR				
	Anno civile 2023	Anno civile 2024	Anno civile 2025	Anno civile 2026	Anno civile 2027
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 95, paragrafo 3) ³	3 426 318 986,00	3 426 318 986,00	3 426 318 986,00	3 426 318 986,00	3 550 078 572,00
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 97, paragrafo 10)	N/A	N/A	2 692 107 774,51	2 692 107 774,51	2 716 896 866,25
Sostegno redistributivo al reddito complementare per la sostenibilità (articolo 98, paragrafo 2)	3 146 619 476,70	3 146 619 476,70	3 146 619 476,70	3 146 619 476,70	3 260 276 239,50

¹ Questo massimale inverso è stabilito solo per i casi in cui si applica una riduzione della dotazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, da destinare ai regimi ecologici. In caso contrario non compilare la riga.

² Questo massimale inverso è stabilito solo per i casi in cui gli interventi del FEASR attingano all'importo minimo riservato per il ricambio generazionale, di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/2115. In caso contrario non compilare la riga.

³ Questo massimale inverso è stabilito solo per i casi in cui gli interventi di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori attingano all'importo minimo riservato per il ricambio generazionale, di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/2115. In caso contrario non compilare la riga.

Allegato IV

Finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC

Interventi di sviluppo rurale nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115	
Intervento nel piano strategico della PAC per il quale è erogato il finanziamento	Bilancio (in EUR)
SRA30 - Benessere degli animali	27 000 000,00
SRA09 - ACA9 — Impegni gestione habitat Natura 2000	3 000 000,00
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	28 430 475,00
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	8 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 70	66 430 475,00
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	27 600 000,00
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	4 035 006,00
SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	11 800 000,00
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	61 956 633,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 71	105 391 639,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	14 400 000,00
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli	13 586 381,39
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	2 500 000,00
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	3 000 000,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	30 941 750,00
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	17 000 000,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	22 701 312,00
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	3 000 000,00
SRD04 - Investimenti agricoli non produttivi a fini ambientali	500 000,00
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione verso attività non agricole	7 941 750,00
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	30 000 000,00
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	13 586 381,39
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli	9 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui agli articoli 73 e 74	168 157 574,78
SRE01 - Inseediamento giovani agricoltori	4 500 000,00
SRE01 - Inseediamento giovani agricoltori	17 500 000,00
SRE02 - Inseediamento nuovi agricoltori	4 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 75	26 000 000,00
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	6 058 250,00
SRG06 - Leader — attuazione di strategie di sviluppo locale	20 916 231,00
SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	11 000 000,00
SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI	750 000,00

SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	3 234 971,00
SRG06 - Leader — attuazione di strategie di sviluppo locale	6 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 77	47 959 452,00
SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS	4 058 250,00
SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	150 000,00
SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	300 000,00
SRH01 - Erogazione servizi di consulenza	3 000 000,00
Totale per tipo di intervento di cui all'articolo 78	7 508 250,00
Totale generale	421 447 390,78

Aiuto finanziario nazionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115

	Anno civile 2023	Anno civile 2024	Anno civile 2025	Anno civile 2026	Anno civile 2027	Totale 2023-2027
Importo stimato dell'aiuto finanziario nazionale (in EUR) (articolo 53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato V

Date in cui prendono effetto le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA

Sezione del piano strategico della PAC interessata dalla modifica	Parte del piano strategico della PAC interessata dalla modifica	Data di decorrenza degli effetti
4.1.2.4.6	Elementi comuni a più interventi - Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio	1° gennaio 2025
5.1	CIS-YF(30) - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	16 ottobre 2024
5.2	Interventi settoriali FV - Ortofrutta	1° gennaio 2025
5.2	Interventi settoriali API - Prodotti dell'apicoltura INVAPI(55(1)(b)) - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni "Hy02 - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: i) lotta contro gli aggressori alveare ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, ripopolamento, iv) razionalizzazione della transumanza"	Il giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione che approva la richiesta di modifica
5.2	Interventi settoriali Vino - RESTRVINEY (58(1)(a)) - ristrutturazione e riconversione dei vigneti "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti", sottosezioni 4 e 9	1° gennaio 2025
5.2	Interventi settoriali Vino - RESTRVINEY (58(1)(a)) - ristrutturazione e riconversione dei vigneti "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti", sottosezione 6	Il giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione che approva la richiesta di modifica
5.2	Interventi settoriali Vino - INVWINE(58(1)(b)) - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura, escluse le operazioni pertinenti al tipo di intervento di cui alla lettera a), impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione "W002 — INVESTIMENTI"	1° gennaio 2025
5.2	Interventi settoriali OTHER-ANVI - Altri settori che comprendono i prodotti elencati nell'allegato VI "Patate"	1° gennaio 2025